Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 22 giugno 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 aprile 1942-XX, n. **640**.
Riconoscimento giuridico e approvazione dello statuto del Sindacato nazionale fascista degli attuari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 febbraio 1942, n. 194, sulla disciplina giuridica della professione di attuario;

Vista la domanda con la quale la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ha chiesto il riconoscimento giuridico e l'approvazione dello statuto del Sindacato nazionale fascista degli attuari;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130; la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e della legge 5 febbraio 1934, n. 163, al Sindacato nazionale fascista degli attuari, aderente alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 4 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1379, sono applicabili anche nei confronti del Sindacato nazionale fascista degli attuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, *foglio* 79. — MANCINI

Statuto del Sindacato nazionale fascista degli attuari

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, e successive norme integrative e modificative, è costituito, con sede in Roma, il Sindacato nazionale fascista degli attuari che rappresenta coloro che esercitano la professione di attuario ed estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

Il Sindacato aderisce, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Fanno parte del Sindacato gli Enti che eventualmente si costituiscano a vantaggio della categoria inquadrata, per gli scopi indicati dall'art. 4 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563.

Per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, il Sindacato nazionale raggruppa i propri soci in Sindacati interprovinciali o provinciali da esso dipendenti.

Art. 3.

Il Sindacato nazionale, nell'ambito della sua competenza:

a) esercita le funzioni inerenti alla tenuta dell'albo professionale degli attuari, secondo le disposizioni di legge e regolamentari;

b) tutela gli interessi morali e materiali degli appartenenti alla categoria per la quale è costituito;

c) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attività professionali, studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei Sindacati periferici dipendenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

d) assiste i professionisti della categoria in tutte le questioni e controversie che possono avere interesse per la categoria stessa;

e) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di attuario e l'esercizio abusivo della professione;

f) dà pareri, ove ne sia richiesto, circa il pagamento di compensi ed onorari per prestazioni fatte da professionisti e concilia, su richiesta delle parti, le controversie che, eventualmente, sorgessero circa l'oggetto indicato, nonchè le altre controversie che potessero sorgere fra i professionisti della categoria, o fra essi e i loro clienti, nell'esercizio professionale;

g) coordina le attività degli Enti aderenti in armonia con gli interessi della categoria e con quelli superiori della Nazione;

h) promuove e favorisce — anche mediante la creazione di appositi Istituti od Enti — ogni iniziativa tendente al perfezionamento della istruzione e dell'educazione, nonchè alla previdenza ed assistenza sociale dei professionisti della categoria, asseconda le iniziative promosse per gli stessi scopi da altri Enti od anche da privati (Borse di studio, fondazioni, ecc.); assiste i giovani laureati nel perfezionamento degli studi e nell'avviamento alla professione;

i) svolge, in conformità di quanto dispongono la Carta del lavoro e le norme sulla disciplina nazionale del lavoro, opportuna azione per la migliore utilizzazione delle capacità professionali degli attuari;

l) designa e nomina, attraverso la Confederazione, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri Enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dai regolamenti;

m) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivano dalla Carta del lavoro o gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione, nonchè dal presente statuto.

Il Sindacato sottopone, inoltre, alla competente Corporazione, per tramite della Confederazione, ai sensi della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, le questioni ed i problemi sui quali debba pronunciarsi la Corporazione stessa, ai fini della esplicazione dell'attività normativa ad essa spettante, nonchè gli accordi conclusi per il regolamento dei rapporti economici collettivi, sui quali la Corporazione debba esprimere il parere a norma della legge citata.

TITOLO II.

Soci.

Art. 4.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) essere iscritto all'albo professionale;

b) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartenere ad Associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e per gli stessi scopi;

d) non essere stato espulso da altre Associazioni sindacali;

e) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dallo statuto della Confederazione.

Art. 5.

Qualora vi siano professionisti impiegati i quali chiedano ed ottengano di essere iscritti al Sindacato sarà costituita, nel seno di questo, una specializzazione.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e di impegnarsi al pagamento, oltrechè dei contributi obbligatori, dei contributi per l'albo e di quelli suppletivi che fossero eventualmente deliberati dagli Organi sindacali a norma delle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto e di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

Sulla domanda decide il Direttorio del sindacato.

Qualora esso non ritenga di accoglierla l'interessato ha la facoltà, entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego di ammissione, di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, entro 30 giorni, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per tre anni consecutivi a quello in cui l'iscrizione è avvenuta, e l'impegno s'intende tacitamente rinnovato per uguale tempo, per periodo successivo, se il socio non presenta le dimissioni almeno un mese prima della fine del triennio, a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati di indole generale, che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni o per disposizioni superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

Art. 9.

I soci hanno l'obbligo d'informare il Sindacato di tutte le vertenze nelle quali possono essere implicati gli interessi generali della categoria.

I soci sono altresì tenuti ad informare il Sindacato di tutte le infrazioni che, a loro conoscenza, siano commesse alle disposizioni concernenti l'esercizio della professione e i casi di uso abusivo del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione, fornendo tutte le notizie e gli elementi di cui siano a conoscenza, affinchè il Sindacato possa svolgere opportuna azione per la tutela della categoria.

Quando le infrazioni alle leggi sull'esercizio della professione siano state commesse da professionisti appartenenti ad altre categorie, il Sindacato dovrà informare la Confederazione.

I soci del Sindacato non possono esimersi, nei casi di controversie per prestazioni professionali ed allorchè l'altra parte contendente sia disposta, dal chiedere l'intervento del Sindacato per la conciliazione della controversia.

TITOLO III.

Sindacati periferici.

Art. 10.

I soci del Sindacato sono riuniti in Sindacati interprovinciali o provinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

Ciascun Sindacato periferico è retto da un segretario e da un Direttorio.

Lo svolgimento dei compiti dei Sindacati periferici e la elezione o nomina dei rispettivi segretari e Direttori saranno disciplinati con regolamento deliberato dal Direttorio del Sindacato nazionale, approvato dalla Confederazione e ratificato dal Ministero delle corporazioni.

TITOLO IV.

Organi sociali.

Art. 11.

Sono organi del Sindacato:

a) il Consiglio;

b) il Direttorio;

c) il segretario.

Art. 12.

Il Consiglio è costituito dai segretari dei Sindacati periferici e da uno o due delegati per ciascuno dei detti Sindacati di primo grado, scelti dai rispettivi Direttori fra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio il segretario, i componenti il Direttorio nazionale ed i sindaci; questi però non hanno diritto al voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo od il resoconto morale della loro gestione.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di intervenire o di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, ed in via straordinaria quando lo ritengano ne-

cessario il Direttorio od il segretario del Sindacato o quando ne sia fatta richiesta dai sindaci o almeno da un terzo dei componenti.

La convocazione è fatta dal segretario del Sindacato mediante avvisi scritti diramati almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni in caso di urgenza.

La riunione del Consiglio è valida in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi.

In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti del Consiglio.

Il segretario del Sindacato nazionale è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo o il resoconto morale della sua gestione.

Il Consiglio nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Il presidente stabilisce di volta in volta il sistema da seguire per ogni votazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso verranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 13.

Il Consiglio:

a) delibera sul programma generale del Sindacato nazionale e sulle questioni di maggiore importanza riguardanti la categoria;

b) elegge il segretario del Sindacato nazionale, i componenti il Direttorio ed i sindaci:

c) nomina, per ciascun esercizio finanziario, tre sindaci effettivi e due supplenti i quali dovranno essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293;

d) delibera, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morale e finanziario e sul conto consuntivo;

e) delibera, nei limiti stabiliti dalle disposizioni in vigore, la applicazione e la misura dei contributi che i soci potranno essere tenuti a corrispondere;

f) delibera sulle modifiche del presente statuto;

g) dà il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal segretario e dal Direttorio;

h) adempie a tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario che lo presiede e di nove membri, dei quali sette sono nominati dal Consiglio fra gli iscritti al Sindacato e due sono designati, tra gli appartenenti alla categoria, rispettivamente, uno dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e uno dal G.U.F.

Qualora si costituisca la Sezione impiegati prevista dall'art. 6, congruo numero dei componenti il Direttorio dev'essere scelto fra gli appartenenti a detta Sezione.

I componenti del Direttorio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni del Direttorio possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

Il Direttorio si riunisce — su convocazione del segretario — normalmente una volta per ogni trimestre, straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di non meno della metà dei componenti, oltre il segretario.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

I componenti del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decadutti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei componenti del Direttorio, il Consiglio, convocato entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei componenti le cui nomine sono di sua competenza.

I nuovi eletti rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i componenti che hanno sostituito.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Direttorio da un suo delegato.

Art. 15.

Il Direttorio:

a) cura il conseguimento dei fini statutari del Sindacato in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) tiene l'albo degli attuari, a norma delle relative disposizioni di legge e di regolamento ed esercita la vigilanza sulla disciplina degli iscritti all'albo stesso;

c) delibera, non oltre il 30 settembre di ogni anno il bilancio preventivo del Sindacato. In tale sede il Direttorio può delegare al segretario i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

d) delibera sulla ammissione dei soci al Sindacato e sulla loro cancellazione nel caso della perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione;

e) decide sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari ed adotta i provvedimenti stessi a norma di quanto disposto dal presente statuto;

f) delibera sugli atti indicati all'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130, da sottoporre all'approvazione dell'autorità tutoria a norma di legge;

g) stabilisce le mansioni dei Sindacati periferici ed il regolamento per il loro funzionamento;

h) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale presso Enti od organi in cui sia prevista o richiesta tale rappresentanza;

i) delibera, su proposta del segretario, sulle questioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 4 del presente statuto;

l) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione;

m) prende, infine, ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad esso sottoposto dal segretario.

In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prossima riunione.

Art. 16.

Il segretario del Sindacato è eletto dal Consiglio; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente ed approvata a norma di legge.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato nto nei rapporti interni che in quelli esterni; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e del Direttorio; provvede a quanto attiene alla osservanza della disciplina sociale ed adempie a tutte le funzioni che gli siano affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali o dalla Confederazione.

E' di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio. In caso di assenza o di impedimento egli è sostituito da un componente del Direttorio da lui designato.

Art. 17.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO V.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 18.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengono in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo in virtù di leggi o di deliberazioni degli organi competenti, sino a che non siano erogate.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del segretario, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934-XII, n. 293.

Art. 19.

Le entrate del Sindacato sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad esso spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da esso incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendita, pubblicazione, ecc.).

Per l'impiego delle somme eccedenti il fabbisogno ordinario dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'articolo 27 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1935-XII, n. 293.

Art. 20.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitto, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa e per la educazione nazionale dei soci;

b) le altre spese o contribuzioni dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere in nessun caso il 20 % delle entrate effettive ordinarie del Sindacato.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse della categoria rappresentata.

Art. 21.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934-XII, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del segretario e delle altre persone contemplate agli articoli 43, 44 e 45 del predetto Regio decreto-legge.

Art. 22.

Il Sindacato potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui il Sindacato è costituito.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 23.

I provvedimenti disciplinari applicabili per gli abusi e le mancanze commessi dagli iscritti sono:

a) la censura;

b) la sospensione;

c) la espulsione.

Art. 24.

La censura è applicata dal segretario del Sindacato periferico ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dallo statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori.

La censura deve essere sempre comunicata per iscritto e deve essere motivata.

Contro detto provvedimento il socio ha diritto di ricorrere entro 15 giorno al Direttorio del sindacato periferico.

Art. 25.

Il Direttorio del sindacato periferico ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori, oppure, dopo l'applicazione della censura, non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine il Direttorio del sindacato periferico provvede con deliberazione motivata da comunicarsi all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un provvedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pronunzia della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal segretario del Sindacato periferico se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del sindacato stesso applicarla, avuto riguardo alla natura ed alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro 15 giorni, al segretario del Sindacato nazionale, alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

Il segretario del Sindacato nazionale, su proposta del Direttorio del sindacato periferico delibera, sentito il proprio Direttorio, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione, ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna passata in giudicato riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, con le esclusioni previste dall'articolo stesso e, in genere, per qualsiasi condanna passata in giudicato che importi la interdizione dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali della organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore o per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di sentimento nazionale o di senso morale;

e) per manifestazioni compiute che pongono il socio in condizioni di incompatibilità con le direttive generali del Governo;

f) in tutti gli altri casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

La espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Il provvedimento di espulsione deve essere notificato all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

L'iscritto espulso dal Sindacato può essere riammesso, a giudizio del Direttorio del Sindacato nazionale, quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla espulsione e se questa derivò da condanna, intervenuta la riabilitazione.

Art. 27.

Al socio iscritto al P.N.F. saranno applicate — anche in deroga ai provvedimenti contemplati nel presente statuto o indipendentemente da essi — le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico.

TITOLO VII.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 28.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere con suo consiglio gli appartenenti alla categoria nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130.

La stipulazione o l'intervento di cui ai precedenti comma possono essere delegati dal Sindacato nazionale ai Sindacati periferici.

Art. 29.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal segretario del Sindacato nazionale, dal Direttorio e da un terzo dei componenti del Consiglio; in quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al segretario.

Sulle proposte di modifica dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per *referendum*.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 31.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130.

Sarà osservata, in quanto occorra, la disposizione dell'art. 39 dello stesso Regio decreto.

Art. 32.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione, le deliberazioni di questa o, in mancanza, le norme di legge ed i principi del diritto vigente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

REGIO DECRETO 7 maggio 1942-XX, n. 641.

Approvazione di modificazioni agli statuti delle Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1384, con il quale furono, tra l'altro, approvati gli statuti delle associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti ed i successivi Nostri decreti con i quali furono approvate alcune modifiche agli statuti stessi ed all'assetto organizzativo delle categorie rappresentate dalle dette associazioni;

Viste le domande 7 agosto e 23 settembre 1940-XVIII, con le quali la Confederazione fascista dei commercianti ha chiesto l'approvazione di alcune modifiche agli statuti delle Federazioni aderenti;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la modifica agli statuti delle Federazioni nazionali, aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti, e indicate nell'elenco allegato al Nostro decreto 12 maggio 1939, n. 1009, nel senso che l'art. 10 per le Federazioni nazionali di cui ai numeri da 1 a 29 dell'elenco, e l'art. 11 per le Federazioni di cui ai numeri 30 e 31 dell'elenco, sono, rispettivamente, sostituiti dal seguente:

« I soci della Federazione sono riuniti in Sindacati provinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

« Nelle Provincie in cui le ditte associate non raggiungano il numero di venti, non si farà luogo alla costituzione del Sindacato.

« In tal caso il presidente della Federazione, per assicurare localmente la rappresentanza della categoria, procederà alla nomina di un fiduciario di gruppo ».

Art. 2.

E' approvata la modifica agli statuti delle Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti, nel senso che il 4° comma dell'art. 20 per le Federazioni di cui ai numeri da 1 a 29, il 4° comma dell'art. 19 per la Federazione di cui al n. 30, e il 4° comma dell'art. 21 per quella di cui al n. 31 dell'elenco allegato al Nostro decreto 12 maggio 1939, n. 1009, sono, rispettivamente, sostituiti dal seguente:

« Ciascun Sindacato nazionale è retto da un presidente coadiuvato da un Direttorio composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette. Il presidente ed i membri del Direttorio sono eletti dai presidenti dei Sindacati provinciali delle rispettive categorie ogni tre anni. Possono essere confermati ».

Art. 3.

E' approvata la modifica agli statuti delle Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti nel senso che il penultimo comma dell'art. 39 per le Federazioni di cui ai numeri da 1 a 30, e il penultimo comma dell'art. 40 per la Federazione di cui al n. 31 dell'elenco allegato al Nostro decreto 12 maggio 1939, n. 1009, sono soppressi, e in loro vece è inserito il seguente articolo, che prenderà posto alla fine del titolo che contempla le disposizioni disciplinari:

« Al socio iscritto al P.N.F. saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente titolo o indipendentemente da esse, le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito ».

Art. 4.

E' approvata la modifica agli statuti delle Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti, nel senso che è inserito il seguente articolo 41-*bis* per le Federazioni di cui ai numeri da 1 a 30 e 42-*bis* per la Federazione di cui al n. 31 dell'elenco allegato al Nostro decreto 12 maggio 1939, n. 1009:

« Nei casi di urgenza, qualora gli organi competenti omettano di provvedere tempestivamente, l'esercizio del potere disciplinare, di cui al presente titolo, è attribuito direttamente al presidente della Confederazione il quale potrà, all'occorrenza, assegnare un congruo termine e, trascorso questo inutilmente, provvederà in sostituzione degli organi stessi.

« Allorchè si verifichino le circostanze di cui al precedente comma, i termini previsti dallo statuto per la

presentazione delle giustificazioni possono essere ridotti della metà.

« Contro il provvedimento adottato dal presidente della Confederazione, nei casi di cui al 1° comma del presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Ministero delle corporazioni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 80. — MANCINI

RELAZIONE e R. DECRETO 18 maggio 1942-XX, n. 642.
9ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-42.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE in udienza del 18 maggio 1942-XX, sul decreto che autorizza una nona prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-42.

MAESTA',

Per imprevedibili esigenze di carattere urgente ed indero gabile, è necessario inscrivere le somme sottoindicate nei seguenti stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente:

Ministero delle finanze	L.	100.000
» degli affari esteri	»	1.000.000
» dell'educazione nazionale	»	3.844.703
» dell'interno	»	1.520.000
Totale	L.	6.464.703

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-42 sono disponibili lire 15.023.840;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1941-42 è autorizzata una nona prelevazione nella somma di lire sei milioni quattrocentosessantaquattromila settecentotre (L. 6.464.703) da inscriversi ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 413-*decies* (di nuova istituzione). — Premi di nuzialità e natalità	L.	100.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 98. — Contributo straordinario alla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero	L.	1.000.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 153. — Spese per la Scuola archeologica italiana in Atene, ecc.	L.	300.000
Cap. n. 198-*bis* (di nuova istituzione), — Assegnazione straordinaria per l'acquisto di opere da distribuire a biblioteche ed istituti dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale	»	500.000
Cap. n. 199-*sexies* (di nuova istituzione). — Spese per la sistemazione del Centro monumentale romano di Atene	»	2.000.000
Cap. n. 199-*septies* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano	»	300.000
Cap. n. 221 (aggiunto - in conto competenza). — Contributo straordinario dello Stato all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »	»	244.703
Cap. n. 223 (aggiunto - in conto competenza. — Spese per la sostituzione con materiale autarchico delle cancellate metalliche, ecc.	»	500.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 31. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 105-XIV (di nuova istituzione). — Spese per gli impianti anagrafici nei Comuni ex-jugoslavi annessi al Regno	»	1.020.000
Totale	L.	6.464.703

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 83. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 maggio 1942-XX, n. 643.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Messina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Messina, approvato con il R. decreto 20 aprile 1939-XVII, numero 1090 e modificato con il R. decreto 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1905;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, numero 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940-XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173 e 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375;

Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, numero 1247;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Messina, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Articoli 22, 23 e 24. — Agli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in materie letterarie, in pedagogia e in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « storia e dottrina del Fascismo ».

Art. 32. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « scienza dell'alimentazione ».

L'art. 37 è sostituito dal seguente:

« La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione. E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Biennio di studi propedeutici.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche (biennale).
2. Chimica generale ed inorganica (biennale).
3. Chimica organica (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).
7. Esercitazioni di matematiche (biennale).
8. Esercitazioni di preparazioni chimiche.
9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine.
10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa.
11. Esercitazioni di fisica sperimentale.

Triennio di studi di applicazione.

Il triennio ha due diversi indirizzi: organico-biologico, inorganico-chimico-fisico.

Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

1. Chimica fisica (biennale).
2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa.
3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica.
5. Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
(*) 4. Chimica organica industriale.
(*) 5. Chimica biologica.
(*) 6. Chimica farmaceutica.
7. Chimica bromatologica.
(*) 8. Farmacologia.
(*) 9. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.
(*) 10. Chimica agraria.
11. Chimica di guerra.
(*) 12. Elettrochimica.
13. Storia della chimica.

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
(*) 4. Fisica superiore.
(*) 5. Fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali).
(*) 6. Elettrochimica.
(*) 7. Chimica applicata (ai materiali da costruzione).
8. Chimica di guerra.
(*) 9. Spettroscopia.
(*) 10. Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali).
(*) 11. Chimica industriale.
12. Storia della chimica.

I tre insegnamenti complementari di « analisi matematica », di « geometria analitica con elementi di proiettiva » e di « meccanica razionale con elementi di statica grafica » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche » (biennale).

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per il corso di laurea in scienze matematiche.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguìto i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguìto i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguìto.

I sette insegnamenti complementari, che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco, s'intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi ».

Art. 38. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di « paleontologia ».

Art. 40. — Agli insegnamenti fondamentali del biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria è aggiunto quello di « architettura tecnica ».

Art. 51. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria è aggiunto quello di « parassitologia ».

Art. 52. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'esame di patologia generale ed anatomia patologica deve precedere quelli di patologia speciale medica, di patologia speciale chirurgica, di malattie infettive profilassi e polizia veterinaria e di ispezione degli alimenti di origine animale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 81. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 giugno 1942-XX, n. 644.

Disciplina della presentazione per la conversione al nome dei titoli azionari emessi da società aventi sedi in Italia e circolanti in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze d'intesa con il Ministro per l'Africa Italiana, con il Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I titoli azionari al portatore di società aventi sede nel Regno, che si trovino nel territorio della Libia, quando non siano stati inviati in Italia per la conversione in nominativi, debbono essere presentati entro il 30 giugno 1942-XX agli stabilimenti in Libia della Banca d'Italia, i quali sono autorizzati ad eseguire l'intestazione sui titoli in luogo delle società emittenti.

Art. 2.

Gli stabilimenti in Libia della Banca d'Italia comunicano alle singole società emittenti l'elenco dei titoli convertiti, con le generalità di coloro ai quali essi furono intestati, ed in base a tale elenco le società emittenti eseguono l'annotazione sul libro dei soci.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TERUZZI — GRANDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 85. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1942-XX.

Nomina del commissario della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali ed interprovinciali tra trebbiatori e nomina dei commissari dei Consorzi provinciali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere al funzionamento, per la prossima campagna di trebbiatura, dei Consorzi provinciali ed interprovinciali dei trebbiatori nonchè della Federazione che li raggruppa;

Ritenuta la necessità di far luogo ad una amministrazione straordinaria che provveda all'immediato impianto sia della gestione federale che di quella dei singoli Consorzi;

Decreta:

Art. 1.

Quale commissario della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali ed interprovinciali per l'esercizio della trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose è nominato il dott. Giovanni Vinci.

Art. 2.

Sono nominati commissari, per ciascuno dei Consorzi provinciali obbligatori per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose, rispettivamente: Guido Quattrini per Ancona; Edmondo De Paolis per L'Aquila; Domenico Fabbri Bazzanti per Arezzo; Costantino Caucci per Ascoli Piceno; Ferdinando Mussa Ivaldi per Asti; Francesco Papa per Avellino; Alberto Fiorese per Bari; Vincenzo De Gregorio per Benevento; Giuseppe Tisi per Bergamo; Antonio Zanetti per Bologna; Filarete Minelli per Brescia; Ernesto Corongiu per Cagliari; Luigi Mastrangelo per Campobasso; Nicola Antonio Fioriti per Chieti; Mario Cenzini per Cosenza; Roberto Paolo per Cuneo; Giuseppe Bardellini per Ferrara; Giuseppe Banfo per Foggia; Giuliano Ravaioli per Forlì: Antonio Del Monte per Frosinone; Donato Renzetti

per Grosseto; Agostino Fulignani per Littoria; Ottorino Giusteschi per Livorno; Nazzareno Moretti per Macerata; Luigi Malavasi per Mantova; Giuseppe Ferrandina per Matera; Ubaldo Gazzini per Modena; Ferdinando De Leo per Napoli; Angelo Caccia per Novara; Salvatore Marchi per Nuoro; Guido Merlo per Padova; Carlo Fratta per Parma; Antonio Jato per Pavia; Augusto Castellani per Perugia; Luigi Pantanelli per Pesaro; Fortunato Orsini per Pescara; Nicola Cattaneo per Piacenza; Leo Salutini per Pisa; Tommaso Bembo per Pola; Gioacchino Viggiani per Potenza; Ercole Cisantier per Ravenna; Francesco Vezzosi per Reggio Emilia; Luigi Antonelli per Rieti; Remo Papi per Roma; Luigi Girotto per Rovigo; Agostino Del Bagno per Salerno; Antonio Bazzoni per Sassari; Pietro Barducci per Siena; Gennaro Pirocchi per Teramo; Dante Ricciarelli per Terni; Aldo Coretta per Udine; Silvio Perale per Venezia; Cesare Bassignana per Vercelli; Alessandro Paganotto per Vicenza; Domenico Vittori per Viterbo; Adolfo Resio per Alessandria; Enrico Gasparini per Cremona.

Art. 3.

Sono nominati commissari, per ciascuno dei seguenti Consorzi interprovinciali obbligatori per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose, rispettivamente: Silvio Chemollo per Belluno e Treviso, con sede in quest'ultima città; Claudio Brena per Bolzano, Trento e Verona, con sede in quest'ultima città; Giovanni Bruno per Aosta e Torino, con sede in quest'ultima città; Enzo Carattolo per Imperia, Savona, La Spezia e Genova, con sede in quest'ultima città; Annibale Giusti per Apuania e Lucca, con sede in quest'ultima città; Cesare Galli De Pratesi per Pistoia e Firenze, con sede in quest'ultima città; Alessandro Manna per Brindisi, Taranto e Lecce, con sede in quest'ultima città; Anacleto Mereu per Reggio Calabria e Catanzaro, con sede in quest'ultima città; Domenico Fabiano per Messina e Catania, con sede in quest'ultima città; Pietro Pottino per Agrigento, Enna e Caltanissetta, con sede in quest'ultima città; Gaspare Conigliaro per Ragusa e Siracusa, con sede in quest'ultima città; Carlo De Vito Piscicelli per Trapani e Palermo, con sede in quest'ultima città; Emanuele Beretta per Sondrio e Como, con sede in quest'ultima città; Giulio De Poli per Varese e Milano, con sede in quest'ultima città; Francesco Blasi per Trieste, Fiume e Gorizia, con sede in quest'ultima città.

Art. 4.

Il commissario della Federazione ha i poteri di cui agli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433.

Provvede quindi, al funzionamento della Federazione e dei Consorzi, secondo le disposizioni che saranno impartite da questo Ministero.

Art. 5.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 1° giugno 1942-XX

Il Ministro: Ricci

(2461)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1942-XX.

Nomina del presidente del Comitato direttivo della Borsa di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, relativo alla costituzione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse del Regno;

Sentita la Federazione nazionale fascista degli agenti di cambio;

Decreta:

Il sig. rag. Renzo Berti è nominato presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Firenze.

Roma, addì 3 giugno 1942-XX

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per le corporazioni
Ricci

(2462)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1942-XX.

Disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, della destinazione, distribuzione e immissione al consumo dei prodotti conservati per l'alimentazione umana.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta l'opportunità di regolare in forma unitaria, la disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, della destinazione, della distribuzione e della immissione al consumo dei prodotti conservati;

Decreta:

Art. 1.

I prodotti conservati per l'alimentazione umana, di cui al presente decreto, di origine animale o vegetale, comunque lavorati o trasformati, contenuti o meno in recipienti od involucri di qualsiasi tipo e materia, sono vincolati a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Al vincolo di cui al precedente comma è sottoposta tutta la merce di produzione nazionale o di importazione, esclusa quella esistente nei negozi di rivendita al pubblico o presso i consumatori, ivi compresi i produttori, che detengono quantitativi per uso familiare.

La merce vincolata, pertanto, non può formare oggetto di atti di alienazione o di cessione, di destinazione al consumo o di altro impiego, se non sulla base della disciplina stabilita nel presente decreto.

Per i prodotti che non hanno formato oggetto di precedenti decreti di vincolo è sospesa l'esecuzione di tutti i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte che non ha avuto esecuzione con l'effettiva consegna o spedizione della merce fuori Comune.

Art. 2.

E' fatto divieto ai produttori ed agli importatori dei prodotti di cui al presente decreto di produrre ed immettere al consumo tipi diversi da quelli consentiti e di variarne la composizione, il confezionamento e la denominazione, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per tale autorizzazione l'interessato dovrà inoltrare domanda in carta da bollo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nella quale dovranno essere riportate con ogni particolare le variazioni di tipo, e di composizione, confezionamento e denominazione, nonchè l'analisi di costo del prodotto e i quantitativi da produrre.

L'autorizzazione viene rilasciata, sentito il parere di apposita Commissione tecnica nominata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tale autorizzazione, con gli elementi indicati al precedente comma, può essere richiesta anche dalla Confederazione fascista degli industriali o da altre organizzazioni interessate, in relazione a speciali esigenze.

Coloro che (produttori o consumatori) legittimamente detengono per usi familiari quantitativi delle merci, oggetto della presente disciplina, possono comunque curarne la lavorazione per la conservazione, indipendentemente dai divieti stabiliti agli articoli da 10 a 16.

Per i prodotti conservati di cui non è consentita la preparazione ai termini del presente decreto o di successive disposizioni emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è consentita la vendita fino all'esaurimento delle scorte con le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 3.

Fatta salva l'osservanza delle altre disposizioni vigenti in materia, chiunque produce o intende produrre alimenti conservati di cui ai seguenti articoli da 10 a 16, per continuare od iniziare la propria attività, deve chiedere la preventiva autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con domanda nella quale saranno indicati:

1) denominazione sociale della ditta;
2) cognome e nome del titolare responsabile;
3) il prodotto o i prodotti da preparare;
4) la sede dello stabilimento o degli stabilimenti;
5) l'attrezzatura tecnica di lavorazione;
6) la capacità giornaliera di lavorazione;
7) gli estremi della licenza di esercizio;
8) il cognome, nome e titolo di studio del direttore tecnico dello stabilimento, ove esista.

La domanda da inoltrarsi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dovrà essere firmata dal titolare della ditta e controfirmata dal direttore tecnico dello stabilimento stesso, quando sia persona diversa dal titolare.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste rilascerà l'autorizzazione, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'art. 2 ed, ove lo ritenga necessario, potrà chiedere alla ditta autorizzata la prestazione di congrua cauzione.

Al fine di non arrestare le attività in atto, le ditte che già operano nel campo dei prodotti conservati di cui al presente decreto sono autorizzate a continuare le lavorazioni per i soli tipi consentiti a termini del presente decreto, in attesa della autorizzazione di cui al precedente comma.

Art. 4.

Le ditte produttrici di tutti gli alimenti di cui al presente decreto sono obbligate a tenere un registro di carico e scarico, dal quale risulti il movimento giornaliero di entrata delle materie prime impiegate nella lavorazione e quello di uscita dei prodotti.

Le ditte importatrici e commerciali grossiste sono obbligate a tenere analogo registro, da cui risulti il movimento di entrata ed uscita degli stessi prodotti.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà prescrivere il tipo del registro di carico e scarico ed in questo caso esso sarà fornito dalla Società anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (Ufficio controllo tecnico dei prodotti conservati), cui compete il rimborso della relativa spesa.

Art. 5.

I produttori ed i commercianti all'ingrosso degli alimenti conservati consentiti ai termini del presente decreto debbono presentare denuncia, redatta in conformità di appositi modelli, della produzione, delle giacenze e delle consegne entro il 20 ed il 5 di ogni mese per il movimento riferito alla prima ed alla seconda quindicina del mese.

La denuncia, i cui dati debbono essere desunti dal registro di carico e scarico di cui al precedente articolo, redatta in quadruplice esemplare, deve essere presentata in duplice esemplare alla Confederazione fascista degli industriali e in unico esemplare alla Società anonima di Importazione ed Esportazione Bestiame ed alla competente Sezione dell'alimentazione.

Il controllo della elaborazione dei dati contenuti in tali denuncie è affidato all'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione ed i consumi industriali.

Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli agricoltori ed artigiani produttori delle frutta essiccate.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà variare i termini di presentazione delle denuncie periodiche ed integrare o variare i relativi modelli.

Degli arrivi nel Regno dei prodotti vincolati ai termini del presente decreto, gli importatori dovranno di volta in volta presentare immediata denuncia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla Confederazione fascista degli industriali ed alla predetta Società.

Fatta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni penali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di sospendere, temporaneamente e definitivamente, dalle assegnazioni di prodotti le ditte che non presentino le denuncie prescritte o presentino denuncie irregolari od infedeli.

Art. 6.

E' fatto obbligo di apporre sopra i recipienti o involucri contenenti prodotti conservati, oltre alle indicazioni prescritte dalle vigenti disposizioni, anche quelle della ditta produttrice, dello stabilimento di produzione e del prezzo di vendita al pubblico.

Tale ultima indicazione dovrà essere impressa direttamente sui recipienti od apposta a mezzo di etichetta da parte dei produttori o dei rivenditori al minuto, secondo le disposizioni che saranno impartite a cura del Ministero dell'agricolura e delle foreste.

Art. 7.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni qual volta ne ravvisi la necessità, potrà determinare preventivamente il rapporto tra la materia prima destinata ad immediato consumo e quella da impiegare per la preparazione dei prodotti conservati.

L'esecuzione dei piani di lavorazione viene affidata alla Confederazione fascista degli industriali.

Art. 8.

La Confederazione fascista degli industriali è incaricata dell'approvvigionamento e della destinazione dei prodotti, di cui ai seguenti articoli 10, 12 e 13, in base ad appositi piani nazionali di assegnazione approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per i prodotti di cui agli articoli 14, 15 e 16 il Ministero predetto può disporre, ove si renda necessario, l'approvvigionamento e la destinazione anche a mezzo della predetta Confederazione.

L'immissione al consumo dei contingenti provinciali dei prodotti conservati di cui al primo comma ed eventualmente anche di quelli indicati al secondo comma del presente articolo, viene effettuata in base a piani di distribuzione predisposti dagli Uffici provinciali di distribuzione ed approvati dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Art. 9.

L'accertamento delle attrezzature, il controllo tecnico delle lavorazioni e la verifica del registro di carico e scarico, nonchè delle denuncie vengono affidati all'Ufficio controllo tecnico dei prodotti conservati, istituito presso la Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.).

Per l'espletamento di tali funzioni detto Ufficio ha facoltà, ogni qual volta lo ritenga opportuno, di far assistere da propri controllori le lavorazioni presso gli stabilimenti di produzione.

Le spese per il controllo saranno rimborsate alla S.A.I.B. da parte degli stabilimenti nella misura che sarà stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il detto Ufficio ha l'obbligo di comunicare il 10 ed il 25 di ogni mese al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il riassunto delle produzioni di ciascun stabilimento e le disponibilità totali dei prodotti stessi.

Art. 10.

E' vietato l'inscatolamento di qualsiasi tipo di carne, comprese le frattaglie (escluso lo spoglio di testa), fatta eccezione di quello delle carni bovine di adulto, nei seguenti tipi di confezionamento:

1) scatole da gr. 300 di peso lordo, contenenti gr. 200 di carne e gr. 30 di brodo-gelatina;

2) scatole di gr. 300 di peso lordo, contenenti gr. 140 di carne e gr. 90 di brodo-gelatina.

Il peso lordo delle scatole potrà variare in più o in meno a seconda del materiale metallico impiegato, ma il peso del contenuto dovrà rimanere quello indicato, salvo una tolleranza del 2 %.

Le scatole dovranno avere esternamente, oltre le indicazioni prescritte dall'art. 6, quelle relative al contenuto netto di carne e di brodo-gelatina, come sopra detto.

All'osservanza di tali disposizioni non sono tenuti i carnifici militari e gli stabilimenti industriali per il prodotto destinato esclusivamente alle Forze armate.

Dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e della denuncia di cui al decreto sono esclusi i soli carnifici militari, mentre gli stabilimenti industriali che lavorano per le Forze armate dovranno tenere in evidenza tali lavorazioni in distinto registro di carico e scarico e presentare separata denuncia.

E' vietata la produzione di carni essiccate e affumicate.

Art. 11.

E' vietata la produzione di salumi e confezioni similari comunque denominate o preparate di tipo diverso da quelli qui appresso elencati:

1) prosciutto crudo di suino con osso, con almeno cinque mesi di stagionatura, taglio Parma;

2) prosciutto cotto di suino senz'osso,

3) coppa cruda di suino da affettare (capocollo) con almeno tre mesi di stagionatura;

4) mortadella tipo Bologna sia S. che SB.; percentuale di composizione: carnette di suino di seconda qualità: 20 %, carne bovina: 20 %, frattaglie varie: 40 %, lardelli: 15 %, polvere di latte: 5 %; per tutti i componenti, esclusa la polvere di latte, è concessa una tolleranza in più o in meno del 5 %;

5) salame crudo da affettare, con almeno due mesi di stagionatura sia S. che SB.; dalla composizione è esclusa qualsiasi altra carne; percentuale di grasso: 15 %;

6) salame da cuocere sia S. che SB.; dalla composizione è esclusa qualsiasi altra carne; percentuale di grasso: 15 %;

7) salame cotto o stufato sia S. che SB.; dalla composizione è esclusa qualsiasi altra carne; percentuale di grasso: 15 %;

8) sfrizzoli o ciccioli di suino;

9) sangue insaccato.

Dell'approvvigionamento e della destinazione dei prodotti sopra elencati è incaricata l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni (Consocarni). L'immissione al consumo dei contingenti provinciali viene effettuata dai Consorzi provinciali tra macellai per le carni (Coproma) in base ad appositi piani approvati dalle Sezioni provinciali dell'alimenazione.

Art. 12.

E' vietata la lavorazione dei prodotti della pesca diversi da quelli qui appresso indicati:

Prodotti salati, pressati, affumicati:

1) sarde, acciughe, alacche, papaline o saraghine e cicirielli, in recipienti di legno;

2) pasta di acciughe;

3) uova di pesce;

4) papaline o saraghine e cicirielli, pressati o salati;

Prodotti all'olio ed in salsa:

5) tonno all'olio ed in salsa di pomodori e suoi derivati (ventresca, tarantello, buzzonaglia, briciole) in scatole da 1/2 kg., 1 kg., 5 kg. e da 10 kg. di peso lordo o in barili;

6) tonnetto e sgombri all'olio, in scatole da 1/2 kg., 1 kg., 5 kg. e da 10 kg. di peso lordo;

7) sardine all'olio ed in salsa, in scatole da grammi 200, da 1 kg. e da 5 kg. di peso lordo;

8) filetti di acciughe o di sarde in salsa, in scatole da gr. 200 e da 1 kg. di peso lordo;

9) molluschi preparati in salsa di pomodoro, in confezioni da gr. 200 e da gr. 500 di peso lordo — fatta eccezione delle seppie — calamari e polipi;

Prodotti ammarinati ed al naturale:

10) anguille ammarinate, in barili od in altri recipienti di legno;

11) acquadelle ammarinate, in barili o in altri recipienti di legno;

12) tonnetto al naturale, in scatole da gr. 500 e da 1 kg. di peso lordo;

13) papaline o saraghine e cicirielli al naturale.

E' fatto altresì divieto di destinare alla lavorazione il baccalà, lo stoccofisso, i filetti di baccalà importati, nonchè il pesce fresco d'importazione (ad eccezione delle palamiti provenienti dalla Turchia) e di produrre composizioni miste di pesce e di altri ingredienti comunque preparati e denominati.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di concedere in base a richiesta della ditta interessata, autorizzazione alla lavorazione di altro pesce di importazione.

Per quanto riguarda il pesce salato, le Sezioni provinciali dell'alimentazione possono consentire che le piccole lavorazioni a carattere familiare, comunque non superiori a kg. 50 per annata e famiglia, siano esenti dal vincolo.

Per le confezioni in recipienti metallici dei prodotti della pesca salati, la tara (comprendente il recipiente metallico, il tampagno, il pastone e la salamoia), non dovrà superare il 25 % del peso lordo.

Per le confezioni in recipienti di legno, il recipiente stesso non deve superare il 25 % del peso lordo ed il peso del tampagno, del pastone e della salamoia, complessivamente considerati, il 10 %.

Art. 13.

E' vietata la produzione di conserve e marmellate di frutta, di frutta essiccata o di frutta comunque conservata, di tipo diverso da quelli qui appresso indicati:

Marmellate - Conserve - Polpe:

1) marmellate monotipiche di 1ª categoria (residuo minimo totale 60 %) comprese frutta di sottobosco, arance, ecc., escluse le mele e le susine comuni, confezionate in vasetti di vetro, di peso fino ad 1 kg.; in recipienti di cartone e simili e in recipienti di legno o di altro materiale, di peso fino ad 1 kg.; in recipienti di cartone e simili e in recipienti di legno, di peso da oltre 1 kg. a kg. 5,500; in mastelli di legno, di peso da kg. 6 a kg. 25;

2) marmellate miste o di seconda categoria (residuo minimo totale 60 %) fabbricate con miscele di qualunque frutta e quelle a base di susine comuni e di mele, confezionate come al n. 1;

3) marmellate solide comuni (residuo minimo totale 65 %) di qualunque tipo e frutta compresa la cotognata, confezionata in cassettine e secchielli di peso da gr. 50, gr. 100, gr. 250, gr. 500, da 1 kg. e da 5 kg. peso netto;

4) amarena sciroppata;

5) frutta solforata limitatamente a quelle per le quali è permessa la preparazione di marmellate;

6) frutta in salamoia limitatamente a quelle per le quali è permessa la preparazione di marmellate;

7) polpa di frutta, limitatamente a quelle per le quali è permessa la preparazione di marmellate;

Frutta essiccata:

8) fichi interi essiccati al sole ed al forno;

9) fichi spaccati essiccati al forno, confezionati senza aggiunta di alcun altro prodotto;

10) prugne e castagne essiccate;

11) uva passita;

12) scorze di frutta;

Farine di frutta:

13) castagne.

Resta espressamente vietata ogni altra preparazione o trasformazione ivi comprese: olive farcite; frutta sottospirito o al liquore; frutta sfarinate e impastate; salami e torroni di frutta.

Art. 14.

E' vietata la lavorazione del pomodoro di tipo diverso da quelli qui appresso indicati:

1) doppio concentrato: in barattoli di lamierino, nei formati da gr. 500, kg. 1, kg. 5, kg. 10 di peso lordo; in barattoli di terracotta impermeabilizzata da gr. 500 e da 1 kg. di peso netto; oppure confezionato in fusti;

2) triplo concentrato: nelle stesse confezioni del doppio concentrato;

3) sestuplo concentrato: (residuo secco, minimo di 55 % al netto da sale aggiunto) in pani confezionati in cellofane, in carta impermeabilizzata o in scatole di cartoncino da gr. 100, gr. 250, 1 kg., 5 kg., di peso netto.

L'autorizzazione di cui all'art. 2 può essere consentita per determinati quantitativi per il seguente prodotto: succo di pomodoro per bibite in bottiglia: contenuto netto gr. 120, gr. 500, 1 kg.

Art. 15.

E' vietata la lavorazione dei prodoti orticoli diversi da quelli qui appresso indicati:

Al naturale:

1) piselli, in soli tre tipi (extra: diametro inferiore a mm. 8,5; fini: diametro fra mm. 8,5 e mm. 10; medi: diametro superiore a mm. 10), in confezioni di lamierino, nelle misure da gr. 500, 1 kg., 5 kg., 10 kg. di peso lordo;

2) fagiolini in soli due tipi (fini: di lunghezza al di sotto di cm. 10; medi: di lunghezza al di sopra di cm. 10), in confezioni di lamierino, nelle misure di gr. 500, 1 kg., 5 kg., 10 kg. di peso lordo;

3) carciofi - carciofini e fondi di carciofo, in confezioni di lamierino, nelle misure di gr. 500, 1 kg., 5 kg. di peso lordo;

4) spinaci e purea di spinaci, in confezioni di lamierino, nelle misure di gr. 500, 1 kg. e 5 kg. di peso lordo;

5) cardi, in confezioni di lamerino, nelle misure di gr. 500, 1 kg., 5 kg. di peso lordo;

6) asparagi, in confezioni di lamierino da 1 kg. di peso lordo;

All'aceto:

7) cetrioli e cetriolini in soli due tipi (1ª qualità, oltre 180 frutti per kg.; 2ª qualità, fino a 180 frutti per kg.);

8) peperoni in soli due tipi (1ª qualità: peperoni rossi e gialli; 2ª qualità: peperoni verdi dolci);

9) carciofini: una sola qualità;

10) capperi: una sola qualità;

11) fagiolini: una sola qualità;

12) cavolfiori: una sola qualità.
13) cipolline: in soli 2 tipi (1ª qualità: extra; 2ª qualità: media);
14) sedani: una sola qualità;
15) funghi: due qualità.

E' consentita la preparazione di composte (giardiniera) nella formula e nei quantitativi che saranno indicati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per tali prodotti è ammessa la sola confezione in vasetti di vetro « Uni », in fusti ed in mastelli.

In salamoia:

E' ammessa la preparazione, per destinazione all'industria dei sopradetti prodotti orticoli consentiti per la lavorazione al naturale e all'aceto, e inoltre di quelli qui appresso indicati:

16) carote;
17) finocchi;
18) cetriolini tagliati;

Essiccati:

19) cappuccio;
20) cavolfiori;
21) cicoria;
22) spinaci;
23) fagiolini;
24) melanzane;
25) peperoni;
26) funghi;

preparati in unico tipo e confezionati in pacchetti - sacchetti o bustine da: gr. 100, gr. 250, gr. 500 di peso netto.

E' consentita la preparazione di composte (giuliana) confezionate in pacchetti da gr. 100, gr. 250 di peso netto e nei quantitativi e nella formula che sarà indicata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sotto sale:

27) capperi.

Per tali prodotti è ammessa la sola confezione in fusti ed in mastelli.

Prodotti speciali:

L'autorizzazione di cui all'art. 2 può essere consentita per determinati quantitativi, per i seguenti prodotti:

28) caponata, in confezioni di lamierino da gr. 200;
29) melanzane fritte, in confezioni di lamierino del tipo « Tamburello » da gr. 500 e da 1 kg. lordo;
30) peperoni arrostiti in confezioni di lamierino tipo « Tamburello » da gr. 500 lordo;
31) pesto alla genovese, in confezioni di lamierino da gr. 200.

Art. 16.

E' vietata la preparazione dei prodotti derivati dal latte di tipo diverso da quelli qui appresso indicati:

1) latte sterilizzato in scatole di banda stagnata da 1 kg. di peso lordo;
2) latte evaporato con il 9 % di grasso in scatole di banda stagnata da 340 gr. peso netto;
3) latte condensato con il 9 % di grasso in scatole di banda stagnata, lamierino o di cartone da 385 gr. peso netto, oppure in barili da 25, 50, 100, 200 e 300 kg. peso netto;
4) polvere di latte grassa, con contenuto in grasso non inferiore al 24 % sul residuo secco, in due tipi (solubile e non solubile) e nelle seguenti confezioni;
   a) in sacchetti di carta da 130 gr. peso netto;
   b) in scatole di lamierino o cartone da 500 gr. peso netto;
   c) in scatole e lattoni da 5 e da 10 kg. peso netto;
5) polvere di latte semigrassa con contenuto di grasso non inferiore all'11 % sul residuo secco e senza zucchero, nei tipi e nelle confezioni di cui al punto 4);
6) polvere di latte magra, per gli usi industriali, da consentirsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

E' vietato aggiungere zucchero alle polveri di latte predette.

Nella preparazione del latte sterilizzato, evaporato e condensato dovrà essere impiegato latte titolato al 3 % dei grassi.

E' vietata l'utilizzazione delle polveri di latte grasse e semigrasse, di cui ai punti 4 e 5, per usi industriali non alimentari.

Per la preparazione delle polveri di latte speciali per l'allattamento dei bambini e delle farine lattee per l'alimentazione della prima infanzia, le ditte produttrici dovranno chiedere l'autorizzazione al Ministero, ai sensi dell'art. 2.

Resta espressamente vietata ogni altra preparazione e trasformazione di prodotti a base di latte.

Art. 17.

Per i prodotti di cui agli articoli 14, 15 e 16 comunque conservati e contenuti o meno in recipienti di qualsiasi tipo e materia è sospesa la vendita in tutte le fasi di scambio sino al consumo per 10 giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Entro 7 giorni dalla predetta data i produttori, gli importatori, i grossisti ed i depositari a qualsiasi titolo dovranno denunciare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i prodotti di cui al precedente comma, in conformità ad appositi modelli.

A partire dal 10° giorno dell'entrata in vigore del presente decreto e semprechè l'interessato abbia fatto la denuncia di cui al comma precedente, ciascun detentore ha facoltà di riprendere la vendita dei prodotti per assicurare il normale approvvigionamento delle provincie.

Art. 18.

Sono abrogati i seguenti decreti Ministeriali e tutte le altre disposizioni eventualmente contrastanti con quelle di cui al presente decreto, fatta eccezione per le tabelle I e II, relative ai prezzi delle carni in scatola, allegate al decreto Ministeriale 17 marzo 1942-XX, di cui al punto 7):

1. Decreto Ministeriale 12 giugno 1941-XX (Ministero agricoltura). — Disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari conservati in scatola. (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1941-XIX).

2. Decreto Ministeriale 7 giugno 1941-XX (Ministero agricoltura). — Disciplina della produzione, distribuzione e consumo dei prodotti dell'industria salumiera. (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'8 luglio 1941).

3. Decreto Ministeriale 10 settembre 1941-XIX (Ministero agricoltura). — Disposizioni relative all'approvvigionamento e al consumo della carne di qualsiasi tipo conservata in scatola. (*Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 13 settembre 1941-XIX).

4. Decreto Ministeriale 3 gennaio 1942-XX (Ministero agricoltura). — Limitazione temporanea del numero dei tipi della carne in scatola. (*Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1942-XX).

5. Decreto Ministeriale 16 marzo 1942-XX (Ministero agricoltura). — Disciplina della lavorazione e della distribuzione dei prodotti della pesca conservati. (*Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 24 marzo 1942-XX).

6. Decreto Ministeriale 20 marzo 1942-XX (Ministero agricoltura). — Disciplina delle frutta conservate, delle conserve relative e delle marmellate. (*Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 21 marzo 1942-XX).

7. Decreto Ministeriale 17 marzo 1942-XX (Ministero agricoltura). — Denuncia obbligatoria e determinazione dei prezzi delle carni in scatola. (*Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 24 marzo 1942-XX).

8. Decreto Ministeriale 6 aprile 1942-XX (Ministero agricoltura). — Disciplina della distribuzione dei prodotti della pesca conservati. (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 1942-XX).

9. Decreto Ministeriale 6 aprile 1942-XX (Ministero agricoltura). — Disciplina della distribuzione delle carni in scatola. (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 1942-XX).

Art. 19.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, numero 584.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(2452)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1942-XX.

Nomina del presidente del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola;

Visto il R. decreto 12 dicembre 1938-XV, n. 2273, col quale è stato approvato lo statuto-regolamento del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1939-XVII, con il quale il Cons. naz. Dante Fornaciari è stato nominato, per il triennio 1939-XVII - 1942-XX, presidente del Consorzio nazionale predetto;

Sentito il Partito Nazionale Fascista a norma della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407, riguardante l'obbligo della preventiva consultazione per le nomine cariche ed incarichi di interesse pubblico o di portata politica;

Decreta:

Articolo unico.

Il Cons. naz. Pier Giovanni Garoglio è nominato, per il triennio 1942-XX - 1945-XXIII, presidente del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, costituito a sensi della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(2463)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 4 maggio 1942-XX, n. 518, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1941-42, ed altri provvedimenti di carattere finanziario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1942-XX, n. 126, nella tabella *C*, 2. — Bilancio del Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana, ove è detto: « Art. n. 13-*bis*... » ecc., devesi leggere: « Art. n. 13-*ter*... » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 147.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 411368, di annue L. 45,50, intestato a Vitale Clotilde fu Israele vedova di Ghiron Abramo, domiciliato in Asti.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, già usato per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 16 aprile 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1622)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 11 maggio 1942-XX di « proroga del concorso a nove posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della marina mercantile » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 15 giugno 1942, n. 140, alla quinta riga del dispositivo, in luogo di « ..... centonovesimo giorno .... » deve leggersi « ..... centoventesimo giorno ..... ».

(2471)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.